



## **COMUNE DI ONANO**

**Provincia di Viterbo**

**Ordinanza n. 12 del 11/06/2019**

**Prot.n. 1793**

### **IL SINDACO**

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della legge 225/92, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile;

Ritenuto necessario con l'approssimarsi della stagione estiva predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;

Vista la L.R. 39/02;

Visto il Reg. Reg. 18/04/20005, n.7;

Visto l'art. 36 e 38 della L. 142/90;

Visto il D.lgs. 112/98;

Vista la Legge n. 353/2000;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuta urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi i criteri uniformi per la prevenzione degli incendi;

### **ORDINA**

1. **IL DIVIETO** di accensione di fuochi durante il periodo compreso dal **15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE c.a.** e di qualsiasi azione che possa creare pericolo di incendio su tutto il territorio Comunale;
2. **RISPETTO** della normativa specifica vigente, che riguarda tutti i divieti, le eccezioni, e le prescrizioni tecniche, volte a limitare il fenomeno di incendi boschivi, come stabilito dagli artt: 91 (divieto di accensione del fuoco), 92 ( condizioni per l'uso del fuoco) e 93 ( misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate), del Regolamento della Regione Lazio 18 Aprile 2005 n°7;

3. **L'OBBLIGO** a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, parchi, giardini ecc. ecc. anche incolti, *nel periodo 15/06/2018 - 30/09/2018*, a procedere alla ripulitura di detti fondi, dalle erbe e dagli arbusti infestanti, specie a confine con aree boscate, strade di qualsiasi ordine, abitazioni, giardini e strutture pubbliche;
4. Relativamente alle sanzioni previste, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o quelle amministrative connesse alle infrazioni commesse in aree boscate o in terreni confinanti con esse o con strade pubbliche, già fissate dalla normativa specifica, si dispone la sanzione amministrativa **da Euro 75,00 a Euro 500,00** (sanzione più favorevole al trasgressore Euro 150,00), per la inosservanza del divieto di accensione fuochi su tutto il restante territorio comunale, e per la mancata ripulitura dei terreni;

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, è affidata alla Polizia Locale, ed ai Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 30 giorni al TAR del Lazio, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo del Comune.

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, Carabinieri e Carabinieri Forestali nonché al Comando VV. FF ed al Prefetto di Viterbo.

IL SINDACO  
(Giovanni Giuliani)

